



**COMUNE DI BORORE**

*Provincia di Nuoro*

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Aggiornato in esecuzione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2011  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.11.2021**

## INDICE

<b>PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>5</b>
<b>Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Regolamento - Finalità .....	5
Art. 2 - Interpretazione del Regolamento .....	5
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio.....	5
Art. 4 - La sede delle adunanze .....	6
<b>Capo II - IL PRESIDENTE .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Presidenza delle adunanze .....	6
Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente .....	7
<b>Capo III - I GRUPPI CONSILIARI .....</b>	<b>7</b>
Art. 7 - Costituzione.....	7
<b>Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI .....</b>	<b>8</b>
Art. 8 - Conferenza dei capigruppo.....	8
Art. 9 - Costituzione e composizione .....	8
Art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni .....	9
Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti .....	9
Art. 12 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti .....	10
Art. 13 - Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori... ..	11
<b>Capo V - COMMISSIONI SPECIALI.....</b>	<b>11</b>
Art. 14 - Commissioni di studio e consulte .....	11
<b>Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....</b>	<b>12</b>
Art. 15 - Designazione e funzioni .....	12
<b>PARTE II - CONSIGLIERI COMUNALI.....</b>	<b>13</b>
<b>Capo I - NORME GENERALI .....</b>	<b>13</b>
Art. 16 - Riserva di legge.....	13
<b>Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO .....</b>	<b>13</b>
Art. 17 - Entrata in carica - Convalida.....	13
Art. 18 - Dimissioni.....	13
Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica.....	14
Art. 20 - Sospensione dalle funzioni.....	15
<b>Capo III - DIRITTI .....</b>	<b>15</b>
Art. 21 - Diritto d’iniziativa .....	15
Art. 22 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno .....	16
Art. 23 - Richiesta di convocazione del Consiglio .....	17
Art. 24 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	18
Art. 25 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale a controllo preventivo di legittimità .....	18
Art. 26 - Facoltà di visione e richiesta di copia degli atti.....	18

<b>Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO .....</b>	<b>19</b>
Art. 27 - Diritto di esercizio del mandato elettivo .....	19
Art. 28 - Divieto di mandato imperativo .....	20
Art. 29 - Partecipazione alle adunanze.....	20
Art. 30 - Astensione obbligatoria .....	20
Art. 31 - Responsabilità personale - Esonero.....	20
<b>Capo V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....</b>	<b>21</b>
Art. 32 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco.....	21
Art. 33 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali .....	21
Art. 34 - Funzioni rappresentative.....	21
<b>PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>22</b>
<b>Capo I - CONVOCAZIONE .....</b>	<b>22</b>
Art. 35 - Competenza.....	22
Art. 36 - Convocazione .....	22
Art. 37 - Ordine del giorno .....	23
Art. 38 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità .....	23
Art. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini .....	24
Art. 40 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione.....	25
<b>Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....</b>	<b>25</b>
Art. 41 - Deposito e richiesta degli atti .....	25
Art. 42 - Adunanze di prima convocazione.....	26
Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione.....	26
<b>Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE .....</b>	<b>27</b>
Art. 44 - Adunanze pubbliche .....	27
Art. 45 - RegISTRAZIONI audio e video.....	27
Art. 46 - Adunanze segrete .....	28
Art. 47 - Adunanze "aperte" .....	28
<b>Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....</b>	<b>29</b>
Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri .....	29
Art. 49 - Ordine della discussione.....	29
Art. 50 - Comportamento del pubblico .....	30
Art. 51 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula .....	30
<b>Capo V - ORDINE DEI LAVORI.....</b>	<b>31</b>
Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti .....	31
Art. 53 - Discussione - Norme generali .....	31
Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	32
Art. 55 - Fatto personale .....	32
Art. 56 - Termine dell'adunanza .....	32
<b>Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE .....</b>	<b>33</b>
Art. 57 - La partecipazione del Segretario all'adunanza.....	33
Art. 58 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma .....	33

## Comune di Borore

### *Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale*

<b>PARTE IV - LE DELIBERAZIONI.....</b>	<b>35</b>
<b>Capo I - LE DELIBERAZIONI.....</b>	<b>35</b>
Art. 59 - Verbale - Deposito .....	35
Art. 60 - Forma e contenuti .....	35
Art. 61 - Approvazione - Revoca - Modifica.....	35
<b>Capo II - LE VOTAZIONI.....</b>	<b>36</b>
Art. 62 - Modalità generali .....	36
Art. 63 - votazione in forma palese .....	37
Art. 64 - votazione per appello nominale.....	37
Art. 65 - votazioni segrete .....	38
Art. 66 - Esito delle votazioni .....	38
Art. 67 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	39
<b>PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>40</b>
Art. 68 - Diffusione.....	40
Art. 69 - Entrata in vigore .....	40

## **PARTE I**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

##### **REGOLAMENTO - FINALITÀ**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Testo Unico degli EE.LL., di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, in qualità di Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Comunale.

##### **Articolo 2**

##### **INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta o oralmente al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento, oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura, di cui al presente comma.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

##### **Articolo 3**

##### **DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

## **Comune di Borore**

### *Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale*

#### **Articolo 4**

#### **LA SEDE DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica, intitolata a *Nino Carrus*.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Autonoma della Sardegna.

#### **Capo II**

#### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 5**

#### **PRESIDENZA DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Presidente del Consiglio con votazione a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, nella stessa seduta si procede ad un terzo scrutinio nel quale, per l'elezione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Tale deliberazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile e l'eletto assume immediatamente le sue funzioni, salvo diverse disposizioni dichiarate nel verbale di deliberazione.
5. L'incarico di Presidente può essere revocato in seguito all'approvazione di una mozione votata con le stesse modalità utilizzate per l'elezione, secondo quanto previsto nel 2° e nel 3° comma del presente articolo.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dal vice sindaco e in caso di sua assenza, dal consigliere anziano. Per Consigliere anziano s'intende colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ottenuta nelle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
7. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, di cui al comma 6, occupa il posto immediatamente successivo.
8. In caso di dimissioni volontarie del Presidente, il Consiglio procede a nuova nomina secondo le modalità stabilite nei commi 2 e 3 del presente articolo.

**Articolo 6**

**COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente Convoca il Consiglio, redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari di concerto con la Giunta, cura la programmazione dei lavori.
2. Presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso, su proposta del suo Presidente, del Sindaco e di ciascun consigliere. Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta. Firma insieme al Segretario i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni.
3. Assicura una adeguata informazione preventiva ai singoli consiglieri, ai gruppi consiliari e alla cittadinanza sulle questioni sottoposte al Consiglio e sull'attività amministrativa prodotta da quest'ultimo organo nel suo complesso.
4. Coordina l'attività delle commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi presidenti.
5. Può essere delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune in manifestazioni, attività e iniziative che coinvolgono l'Amministrazione Comunale.
6. Svolge le altre funzioni assegnate dalla legge, da altre norme statutarie e dal regolamento.

**Capo III**

**I GRUPPI CONSILIARI**

**Articolo 7**

**COSTITUZIONE**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 (due) Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare, per iscritto, al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito, di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

**Capo IV**  
**COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

**Articolo 8**  
**CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. Tale organismo, composto dai Capigruppo eletti in seno ai singoli gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale e dal Sindaco, concorre alla definizione dei lavori consiliari e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio e dei suoi organi. Suo compito è anche quello di esprimere pareri sull'ordine del giorno consiliare predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Sindaco. Alla riunione può partecipare il Segretario comunale, i funzionari comunali o tecnici esterni, se richiesti e necessari. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 11.
3. Il capogruppo, quando sia impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere sostituito da un consigliere del proprio gruppo, appositamente delegato per iscritto.
4. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo può essere redatto apposito verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un componente designato all'inizio della seduta.

**Articolo 9**  
**COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio Comunale può, altresì, costituire commissioni temporanee e speciali, nelle modalità previste dall'art. 12, dello Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
5. Alle Commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

**Articolo 10**

**PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, previa convocazione del Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni, di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio o all'indirizzo di posta elettronica precedentemente e preventivamente comunicato all'ufficio di protocollo, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

**Articolo 11**

**FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. I Consiglieri assenti dalla riunione della Commissione Consiliare Permanente di cui fanno parte possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o da un altro Consigliere da questi delegato per iscritto.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare sempre, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare, ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della Comunità locale.

**Articolo 12**

**FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo, allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive, relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni, di cui al precedente comma, nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio ed al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio e con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione potrà presentare annualmente, in forma scritta, la relazione delle attività svolte al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, entro il mese di febbraio.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria e qualora i pareri siano, del tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

**Articolo 13**

**SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI  
VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

1. Spetta al Presidente della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Presidente provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un commissario designato all'inizio della seduta dal Presidente della Commissione. Il Segretario redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei Conti.

**Capo V**

**COMMISSIONI SPECIALI**

**Articolo 14**

**COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE**

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee, con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni, di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

**Capo VI**  
**I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

**Articolo 15**  
**DESIGNAZIONE E FUNZIONI**

1. All'inizio di ciascun argomento, in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

## **PARTE II**

### **I CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Capo I NORME GENERALI**

##### **Articolo 16 RISERVA DI LEGGE**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

#### **Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO**

##### **Articolo 17 ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza, successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previsti dagli artt. 60 e ss., del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti, per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze, dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui al precedente comma 2.

##### **Articolo 18 DIMISSIONI**

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale e per esso, al Presidente del Consiglio ed allo stesso rimessa, mediante deposito presso l'Ufficio protocollo del Comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
4. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

**Articolo 19**

**DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA**

1. Qualora, nel corso del mandato, si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 69, 5° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco.
2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta, il Presidente del Consiglio attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 59, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti, di cui al primo comma dell'art. 15, della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio, o in sua assenza o impedimento, il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti, di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni, in generale, del Consiglio Comunale, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

## **Comune di Borore**

### *Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale*

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

#### **Articolo 20**

#### **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI**

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto, quando sopravviene, dopo le elezioni, una delle condizioni previste dall'art. 59, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 o quelli di cui all'art. 15, della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii..
2. Il Presidente del Consiglio, o in sua assenza, il Sindaco o il Vice Sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. n. 55/90, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

### **Capo III DIRITTI**

#### **Articolo 21**

#### **DIRITTO D'INIZIATIVA**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri, di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, indicando, con l'oggetto, il nominativo del Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali, sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. Le proposte di emendamenti, pervenute prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio, o in sua assenza dal Sindaco, al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata, dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

#### Articolo 22

#### **DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco **interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno**, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. **L'interrogazione** scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
3. **L'interpellanza** consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un Assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Viene illustrata al Consiglio dal proponente o letta dal Presidente. Ottenuta la risposta dal Sindaco o dell'Assessore delegato, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore delegato. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.
4. Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il Segretario Comunale, su autorizzazione orale del Presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro **10** giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere

che la risposta sia data nel corso del Consiglio Comunale; in tal caso, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
6. **La mozione**, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
7. **Gli ordini del giorno** consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale ed impegnano il Consiglio comunale o il Sindaco e la Giunta. Sono presentati, in scritto, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, almeno tre giorni liberi prima della seduta. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio, possono essere presentati, sempre in iscritto, all'inizio della seduta. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
8. Nessun Consigliere può illustrare più di due interrogazioni o interpellanze, ordini del giorno o mozioni per una stessa seduta.
9. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una **mozione d'ordine**: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati la legge, lo statuto ed i regolamenti o nel rilievo sul modo e l'ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione. Sulla mozione d'ordine si pronuncia il Presidente del Consiglio Comunale; qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente o da altri consiglieri, il Consiglio decide, seduta stante, sentito un oratore a favore ed uno contrario alla proposta.

### Articolo 23

#### **RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti che rientrino, comunque, nella sfera di competenza dell'organo consiliare.

2. Il termine, di cui al precedente comma, decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio e al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
  3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri dei responsabili dei servizi.
  4. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti la necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso da parte del responsabile del servizio finanziario.
- Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede l'assessorato regionale competente.

#### **Articolo 24**

##### **DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal Regolamento di accesso agli atti.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### **Articolo 25**

##### **DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ**

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio, adottate nelle materie, di cui all'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono trasmesse ai capigruppo consiliari, mediante invio, anche a mezzo posta elettronica, delle stesse, in copia conforme.
2. In caso di irreperibilità, la consegna si intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la Segreteria Comunale, con invito al loro ritiro.

#### **Articolo 26**

##### **FACOLTÀ DI VISIONE E RICHIESTA DI COPIA DEGLI ATTI**

1. Ai fini di cui al precedente art. 24, i Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e trasmesse ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 48 ore.

2. I Consiglieri hanno diritto di ricevere copia delle deliberazioni con relativi allegati, adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e trasmesse ai capigruppo consiliari e l'elenco delle determinazioni degli Uffici comunali. Le richieste devono essere evase entro i termini stabiliti dall'art. 39, del Regolamento comunale sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi.

**Capo IV**  
**ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

**Articolo 27**  
**DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli artt. 79 e ss., del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza, spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
5. L'indennità di presenza è dovuta agli altri amministratori per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma terzo.
6. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli assessori esterni, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, con spese a loro carico.
8. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le Commissioni permanenti.

**Articolo 28**

**DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO**

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

**Articolo 29**

**PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di abbandonare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

**Articolo 30**

**ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Gli Assessori oppure i componenti dell'Organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

**Articolo 31**

**RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO**

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

**Capo V**

**NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

**Articolo 32**

**INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico - amministrativo, durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

**Articolo 33**

**NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare, alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale, nominato o designato, cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

**Articolo 34**

**FUNZIONI RAPPRESENTATIVE**

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

## PARTE III

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Capo I CONVOCAZIONE

##### Articolo 35 COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene disposta dal Sindaco, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, l'assessorato regionale competente.

##### Articolo 36 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza **ordinaria** per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione, piani urbanistici.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza **straordinaria** in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio e al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi, l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio è convocato **d'urgenza** solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In tale ipotesi, è possibile inserire nell'O.d.G. altri oggetti da trattare, esclusi quelli indicati al 4° comma del presente articolo.

7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco, o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

**Articolo 37**

**ORDINE DEL GIORNO**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di concerto col Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte, di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni, presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

**Articolo 38**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere trasmesso al Consigliere, all'indirizzo di posta elettronica precedentemente e preventivamente comunicato all'ufficio di protocollo; ove questa forma non fosse possibile, da un messo comunale, o altro dipendente comunale, cui siano state conferite le funzioni di messo, oppure con raccomandata A/R, all'indirizzo precedentemente e preventivamente indicato dal Consigliere. Il messo rimette alla Segreteria comunale le ricevute degli ordini del giorno trasmessi mediante posta ordinaria o elettronica e le altre dichiarazioni di avvenuta consegna, a mano, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con

lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e Sindaco, nonché al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio o per esso il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, o all'indirizzo di posta elettronica, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

### Articolo 39

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze **ordinarie** deve essere consegnato ai Consiglieri almeno **cinque** giorni liberi prima della riunione.
2. Per le adunanze **straordinarie** la consegna dell'avviso deve avvenire almeno **tre** giorni liberi prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate **d'urgenza**, l'avviso deve essere consegnato almeno **24 ore** prima della riunione.
4. Per le adunanze di **seconda convocazione** l'avviso deve essere consegnato almeno **24 ore** prima della riunione.
5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno **24 ore** prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni, di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno, di cui al comma quinto, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza, nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio, alla quale era stato invitato.
8. Per quanto concerne la consegna dell'avviso di convocazione, trovano applicazione gli artt. 137 e ss. del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata o mediante posta elettronica.

**Articolo 40**

**ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune, rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione, e trasmesso ai Consiglieri come meglio specificato nel precedente art. 38. Il Messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'avviso viene pubblicato anche sul sito internet del Comune.

**Capo II**

**ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

**Articolo 41**

**DEPOSITO E RICHIESTA DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente, se trattasi di seduta straordinaria e nei tre giorni liberi precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Comune.
3. Ai Capigruppo deve essere inviata copia elettronica degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ai loro allegati, qualora gli stessi siano disponibili in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica precedentemente e preventivamente comunicato all'ufficio di protocollo, entro il giorno precedente se trattasi di seduta convocata d'urgenza e di seduta straordinaria e nei tre giorni liberi precedenti nel caso di seduta ordinaria.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini, di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

**Articolo 42**

**ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno **n. 6** (sei) Consiglieri.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Presidente del Consiglio ed i cui risultati sono annotati a verbale dal Segretario Comunale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorrono **30** minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la verifica del numero legale con ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

**Articolo 43**

**ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno **n. 5 (cinque)** membri del Consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine, di cui all'art. 39.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto ad

## Comune di Borore

### Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale

inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi, soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà **più uno** dei Consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione, dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri, con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "*prima convocazione*".

### Capo III

#### PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

##### Articolo 44

##### ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 45.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze, di cui al primo comma.

##### Articolo 45

##### REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Le adunanze del Consiglio comunale possono essere registrate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi da parte del Segretario Comunale ai fini di una corretta verbalizzazione degli atti.
2. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze, nonché la ripresa delle stesse, in misura totale o parziale, con mezzi elettromeccanici, magnetofoni, videocamere e mezzi, comunque, idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al Registro del Tribunale competente

per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

#### **Articolo 46**

#### **ADUNANZE SEGRETE**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, consultato il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle, di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Articolo 47**

#### **ADUNANZE "APERTE"**

1. Quando si verificano le particolari condizioni, previste dallo Statuto, o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed interpellati i capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra

invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

#### **Capo IV**

### **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

#### **Articolo 48**

### **COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI**

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico- amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, *nominandolo*.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nel corso della medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Presidente del Consiglio, senza ulteriore discussione, chiamati i capigruppo e sentito il Sindaco, può decidere di richiedere una votazione in forma palese se proseguire o meno la discussione, ovvero di chiudere ogni ulteriore argomentazione.

#### **Articolo 49**

### **ORDINE DELLA DISCUSSIONE**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente,, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

**Articolo 50**

**COMPORAMENTO DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine, nella parte della sala destinata al pubblico, spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani, o della Forza Pubblica eventualmente presente. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala, fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione, fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

**Articolo 51**

**AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA**

1. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori, per le esigenze del Consiglio, possono invitare nella sala i funzionari comunali, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario per un approfondimento dell'argomento iscritto all'O.d.G.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire delucidazioni e chiarimenti. Durante gli interventi, la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione, ai sensi dell'art. 57, del presente Regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione solo se richiesto.

**Capo V**  
**ORDINE DEI LAVORI**

**Articolo 52**  
**ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI**

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti, secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, per decisione del Presidente o su richiesta e proposta di almeno un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti, secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, per decisione del Presidente o su richiesta e proposta di almeno un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

**Articolo 53**  
**DISCUSSIONE - NORME GENERALI**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento, da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di **dieci** minuti e la seconda per non più di **cinque**, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di **cinque** minuti ciascuno e la seconda per non più di **tre**.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di **quindici** minuti complessivi ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano, in forma concisa, agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a **5** minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal

Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono **raddoppiati** per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani urbanistici.

#### Articolo 54

#### QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione **pregiudiziale** si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione **sospensiva** si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento, cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre **tre** minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### Articolo 55

#### FATTO PERSONALE

1. Costituisce "**fatto personale**" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per *fatto personale* deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di **tre** minuti.

#### Articolo 56

#### TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

**Capo VI**

**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE**

**Articolo 57**

**LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire, per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario Comunale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

**Articolo 58**

**IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal presente regolamento, dal segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, con l'indicazione dei nominativi dei singoli consiglieri, qualora la proposta non ottenga l'unanimità dei voti. Da esso deve, inoltre, risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri, nel corso delle discussioni, sono riportati in sintesi, evidenziando, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale. Gli stessi devono essere sottoposti ad approvazione nel corso della seduta consiliare successiva.
8. La seduta del Consiglio è registrata in forma elettronica ed archiviata per ogni eventuale verifica di congruità e resa disponibile in copia ove il Consigliere Comunale ne faccia debita richiesta.

9. Ove non sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il contenuto degli interventi deve essere riportato nel verbale della seduta in modo da assicurarne la massima fedeltà e aderenza alle opinioni espresse.

## **PARTE IV**

### **LE DELIBERAZIONI**

#### **Capo I LE DELIBERAZIONI**

##### **Articolo 59 VERBALE - DEPOSITO**

1. I verbali delle sedute e la registrazione elettronica, del Consiglio Comunale sono depositati, nell'archivio comunale, a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

##### **Articolo 60 FORMA E CONTENUTI**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione, necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale, per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione, possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 61

APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità, di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

LE VOTAZIONI

Articolo 62

MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità, di cui ai successivi articoli 62 e 63.
3. Le votazioni in forma **segreta** sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:  
la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento; le proposte di emendamento si votano nell'ordine, di cui appresso:
  - a) *emendamenti soppressivi*;
  - b) *emendamenti modificativi*;
  - c) *emendamenti aggiuntivi*;
7. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

8. Provvedimenti, per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario, modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
9. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
10. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - a. per i **regolamenti** il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - b. per i **bilanci**, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione, proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
11. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

### Articolo 63

#### VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono **favorevoli**, dopo i **contrari** e, infine, gli **astenuti** ad indicare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

### Articolo 64

#### VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o, in tal senso, si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "**si**", favorevole alla deliberazione proposta e del "**no**", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 65

VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante **scrutinio segreto** viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede, si procede come appresso:
  - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.
  - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
  - c. i nominativi, iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
  - d. quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione, in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
  - e. coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
  - f. i Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale.
  - g. terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
  - h. terminato lo spoglio, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
  - i. il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti, meno quelli astenuti.
  - j. nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
  - k. il carattere "**segreto**" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
  - l. le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Articolo 66

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "**quorum**" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della **maggioranza dei votanti**, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. La stessa può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "*il Consiglio ha approvato*" oppure "*il Consiglio non ha approvato*".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
7. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

**Articolo 67**

**DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI**

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
2. La pubblicazione e l'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro sette giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

**PARTE V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 68**

**DIFFUSIONE**

1. Copia del presente regolamento, non appena entrerà in vigore:
  - ✓ è inviata dal Presidente del Consiglio e, per esso, dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
  - ✓ deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
  - ✓ è inviata, a cura del Sindaco neo - eletto, ai Consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
  - ✓ è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

**Articolo 69**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo l'atto deliberativo di approvazione del medesimo.